

il Presidente

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 40 septies, della predetta legge regionale n. 42/1996 (Contributi per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale), come inserito dall'articolo 38 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006) che espressamente dispone:

- <<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali di cui all'articolo 4, contributi per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale.
- 2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.>>:

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 205 con la quale è approvato, in via preliminare, il << Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali, per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse unionale, ai sensi dell'articolo 40 septies, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).>>;

Atteso il parere favorevole all'unanimità, alla predetta deliberazione della Giunta regionale 205/2023, espresso dalla IV Commissione consiliare nella seduta del 15 febbraio 2023;

Rawisato, inoltre, che si sono riscontrati taluni errori materiali per i quali è risultato necessario apportare le seguenti modifiche:

- all'articolo 5, comma 1, lettera a): eliminazione della congiunzione "e" che precede il codice 7210;
- inserimento all'articolo 5, comma 1, lettera b) dopo le parole: <<sotto il piano di campagna,>> delle seguenti: <<delle ceppaie presenti,>>;
- sostituzione di "Ragione" con "Regione" al comma 2 dell'articolo 8, al comma 1 dell'articolo 13 e al comma 1 dell'articolo 17;
- sostituzione di "forma" con "forme" al comma 1 dell'articolo 9 e al comma 1 dell'articolo 18;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2023, n. 357 con la quale è approvato, in via definitiva, il << Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali, per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse unionale, ai sensi dell'articolo 40 septies, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).>>;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni; **Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2023, n. 357;

Decreta

- 1. È emanato il << Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali, per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse unionale, ai sensi dell'articolo 40 septies, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).>>, nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -